

**STRUTTURA DI COORDINAMENTO**

Pont-Saint-Martin  
11026 via Baraing, n. 1  
Tel. n. 0125 80 71 17  
PEC: protocollo@pec.sportellounico.vda.it  
www.sportellounico.vda.it



*Protocollo e data indicate nel messaggio di posta elettronica certificata*

*Rif. fascicolo n. 12319/2020*

**Inviata agli indirizzi di posta elettronica**

**Alle Strutture operative per Aosta e per l'alta e la bassa valle** dello Sportello unico degli Enti locali alla c.a.:

- dei **dirigenti**
- dei **responsabili delle Unità organizzative**
- degli **istruttori** dei procedimenti

**Inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata**

e p.c. ai **Comuni** alla c.a.:

- dei **segretari**
- dei **responsabili dei servizi**

**Inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata**

alle **Unités des Communes valdôtaines**

**Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata**

al **CPEL/CELVA**

**Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale  
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale  
**Corpo forestale della Valle d'Aosta**

**Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica  
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica  
**Struttura Edilizia sedi istituzionali e sismica**

**Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica  
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio  
**Struttura pianificazione territoriale**

**Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali  
Dipartimento turismo, sport e commercio  
**Strutture ricettive e commercio**

**Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali  
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali  
**Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico**

**Struttura patrimonio archeologico**  
**Struttura catalogo beni culturali**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Azienda USL della Valle d'Aosta**  
Dipartimento di Prevenzione  
**Struttura Complessa Igiene e sanità pubblica**  
**Struttura Complessa Igiene degli alimenti e  
della nutrizione**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

alla **Polizia di Stato**  
Questura di Aosta  
**Divisione Amministrativa**  
**Divisione Polizia Anticrimine**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Comando del reparto territoriale  
della Valle d'Aosta dei Carabinieri**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Comando del reparto territoriale  
della Valle d'Aosta della Guardia di Finanza**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine degli Ingegneri della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine provinciale dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine dei Geologi  
della Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Collegio Regionale Geometri  
e Geometri laureati della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

al **Collegio Dei Periti Industriali della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica certificata

all'**Ordine dei Consulenti del Lavoro della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Confcommercio Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Associazione degli Albergatori  
ed Imprese Turistiche Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Confartigianato Imprese Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **CNA, Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media  
Impresa Valle d'Aosta**

Inviata all'indirizzo di  
posta elettronica

alla **Federazione Coldiretti Valle d'Aosta**

OGGETTO: legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 “*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”. **Liberalizzazione e procedimenti semplificati per la realizzazione di interventi edilizi e di ampliamenti temporanei della superficie di esercizio delle attività.**

La presente:

- fa seguito alle nostre note protocollo n. 12319 del 16 maggio 2020 e protocollo n. 14538 dell’11 giugno 2020, con le quali sono state comunicate le procedure semplificate per gli ampliamenti temporanei della superficie aperta al pubblico:
  - delle attività di somministrazione e di consumo sul posto di alimenti e bevande;
  - dell’attività per esposizione dei prodotti in vendita;

utili ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, mediante installazione di allestimenti esterni, privi di platee e strutture rigide di tamponamento e copertura;

- all’entrata in vigore (ieri, 14 luglio 2020, con la sua pubblicazione su Bollettino ufficiale regionale, edizione straordinaria, n. 42 del 13 luglio 2020) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 “*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

per comunicare che **la legge regionale sopracitata, all’articolo 78 “Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi”:**

- a) al comma quarto, alla lettera a), **nell’ambito degli interventi aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022**, finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie, ove esistenti, delle **strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all’aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, liberalizza l’ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura**, con le seguenti limitazioni relative agli esercizi abilitati ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 “*Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13*”:
  - 1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 “*Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1*”, fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni;
  - 2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all’esercizio dell’attività, calcolata per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale;
- b) al comma sesto, alla lettera a), **nell’ambito degli interventi aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022**, finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per **le attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, liberalizza l’ampliamento temporaneo della superficie dell’esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura e, limitatamente alle attività produttive di tipo artigianale e industriale, di servizi igienici mobili**;
- c) al comma terzo, alla lettera a), al punto 1), e alla lettera b), al punto 1), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta*”, dai relativi provvedimenti attuativi e dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, **liberalizza alcune tipologie di interventi edilizi**, sui fabbricati esistenti, volti rispettivamente **all’adeguamento degli accessi all’attività o alla suddivisione interna o a diverso uso dei locali e altre opere interne**. Detti interventi interessano:
  - strutture ricettive alberghiere e extralberghiere;

- complessi ricettivi all'aperto;
  - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - agriturismi;
  - attività artigianali;
  - industriali;
  - commerciali;
  - opere di interesse pubblico.
- d) per le stessa attività e opere e con le stesse deroghe, al comma terzo, alla lettera a), ai punti 2) e 3), alla lettera b), al punto 2), al comma quarto alle lettere b), c), d), ed e), al comma sesto alle lettere b) e c), e al comma settimo, **prevede modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Per quanto concerne **gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) viene quindi meno la necessità delle comunicazioni di cui alle nostre note protocollo n. 12319 del 16 maggio 2020 e protocollo n. 14538 dell'11 giugno 2020** con le quali il SUEL aveva comunicato l'attivazione, per gli stessi, di una modalità procedurale speciale semplificata, alla luce, in particolare, delle disposizioni del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed in particolare dell'articolo 264 *"Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19"* e in attesa dell'entrata in vigore delle previsioni regionali in materia, in elaborazione a partire dal disegno di legge regionale 60/XV e ora attuatasi con la pubblicazione della legge regionale 8/2020<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda **gli interventi di cui alla precedente lettera d) il SUEL ha conseguentemente provveduto a implementare e aggiornare le proprie procedure digitali per la composizione e presentazione delle comunicazioni e SCIA edilizia, rendendo disponibile un'apposita sezione: denominata:**

***"INTERVENTI EDILIZI NECESSARI ALLE MISURE DI SICUREZZA PER L'EMERGENZA COVID-19"***

nell'area:

***"EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE"***

accessibile, come di consueto, dall'home-page del sito web del SUEL (<http://www.sportellounico.vda.it/homepages.asp?f=1>) alla voce:



una volta muniti del dispositivo per la firma digitale.

<sup>1</sup> Per completezza di informazione rammentiamo che, per l'esecuzione degli interventi, gli interessati **dovranno comunque, se del caso:**

- **avere la disponibilità delle superfici interessate a seguito della avvenuta concessione di occupazione di suolo pubblico o dell'ottenimento di autorizzazione del proprietario dell'area privata;**

ed inoltre che sarà necessario:

- adottare e garantire tutte le misure e disposizioni stabilite dalle normative emanate da Governo e Regione Valle d'Aosta e dei Protocolli sanitari specifici di settore per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e per la tutela della salute, in particolare in merito a modalità e distanze da mantenere tra i clienti, nonché tra clienti e lavoratori, e ai limiti imposti per i divieti di assembramento;
- garantire sempre il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza e il passaggio dei mezzi di soccorso provvedendo, qualora necessario, ad un immediato allontanamento della clientela e alla rapida rimozione degli arredi provvisori installati;
- non ostacolare il passaggio e la sosta dei mezzi adibiti al carico/scarico merci e al passaggio dei mezzi RSU;
- non installare all'esterno del locale e nell'area in ampliamento impianti di diffusione sonora;
- garantire per i prodotti alimentari le condizioni di confezionamento e igienicità;
- assicurare la stabilità dei manufatti a garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza;
- mantenere l'area in condizioni di costante pulizia e decoro;
- procedere all'immediata rimozione dell'occupazione dell'area in caso di successiva comunicazione da parte del Comune, in merito al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali, ovvero per motivi ostativi rilevati dal Servizio di Polizia Locale in relazione alla sicurezza e viabilità.

**Si informa che analoghe procedure saranno, a breve, rese disponibili sul sistema FINES per gli interventi non ricadenti nelle attuali competenze del SUEL.**

Gli interventi possono:

- riguardare le sole **opere su fabbricati esistenti e gli allestimenti esterni** e devono essere eseguiti alle condizioni, riportate al comma secondo dello stesso articolo, ossia:
  - a) devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e antisismici previsti dalla normativa vigente;
  - b) non sono assoggettati alla verifica rispetto ai contenuti dei PRG e dei regolamenti edilizi;
  - c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento o documento dai PRG, mentre, per gli interventi su edifici classificati documento dai PRG, si intende operante la delega ai Comuni di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 *“Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio”*;
  - d) quando si tratti degli interventi di cui ai commi terzo, quarto, sesto, e settimo, non sono assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1994;
- essere, **a seconda delle tipologie, eseguiti liberamente** oppure **previa presentazione di comunicazione** o, ancora, **assoggettati a SCIA edilizia**, in particolare:
  - a) sono eseguibili **liberamente**:
    - 1. la **trasformazione di una finestra in porta**;
    - 2. la **diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali e altre opere interne, nel caso in cui l'intervento non riguardi aspetti strutturali**;
  - b) sono eseguibili, **previa presentazione di comunicazione al Comune o al SUEL**:
    - 1. **l'ampliamento di porta esistente** (in questo caso la comunicazione dovrà essere corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali);
    - 2. **la diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali e altre opere interne, nel caso in cui l'intervento riguardi aspetti strutturali** (in questo caso la comunicazione dovrà essere corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché della documentazione occorrente in materia di opere strutturali);
    - 3. **l'ampliamento temporaneo, intervento**, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, **della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura**<sup>2</sup>, (in questo caso la comunicazione dovrà essere corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
    - 4. **l'utilizzo temporaneo di locali contigui o nell'immediata prossimità dell'esercizio senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso** (in questo caso la comunicazione dovrà essere corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo

<sup>2</sup> Per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del r.r. 2/2007, **fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni** e per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, **fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.**

legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

5. per i rifugi, case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici, **la posa di attendamento nell'area esterna di pertinenza** (in questo caso la comunicazione dovrà corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
  6. per i rifugi, le case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici e i complessi ricettivi all'aperto, **l'installazione di servizi igienici mobili** (in questo caso la comunicazione dovrà corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
  7. **l'ampliamento temporaneo**, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, **della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura rimovibili** (in questo caso la comunicazione dovrà essere corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- c) è eseguibile, previa **presentazione di una SCIA edilizia al Comune o al SUEL, l'inserimento di nuova apertura su parete esterna** (in questo caso gli elaborati della SCIA edilizia dovranno anche essere corredata della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali).

Per gli **interventi di edilizia libera** (con particolare riferimento anche alla d.G.R. 966/2019, oltreché all'articolo 78 della l.r. 8/2020 in argomento) per i quali, nel rispetto della normativa vincolistica di settore, occorrono pareri preventivi alla realizzazione degli stessi, **il SUEL ha ora reso disponibile un'apposita procedura volta alla richiesta dei pareri necessari.**

Ancora va indicato che l'articolo 78:

- in tema di **classificazione e capacità ricettiva**, prevede, al comma quinto, che la realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti, di cui al comma terzo, e degli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, di cui al comma quarto, **non determina la variazione del livello di classificazione e della capacità ricettiva, quando riguardino le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi;**
- in **materia sanzionatoria**, prevede:
  - al comma nono, che l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo, **in assenza della prescritta comunicazione**, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** pecuniaria del pagamento di una somma di denaro **da euro 150 a euro 1.000;**
  - al comma decimo, che l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo **in assenza della prescritta SCIA edilizia** comporta l'applicazione delle **sanzioni previste dall'articolo 82<sup>3</sup> della l.r. 11/1998;**

<sup>3</sup> Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta".

Art. 82 "Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera".

- al comma undicesimo, che, in caso di accertamento delle violazioni di cui all'articolo, **il SUEL o il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni amministrative**, secondo le modalità stabilite dalla legge 689/1981, introitando i relativi proventi;
- circa **il mantenimento degli interventi**, prevede:
  - al comma dodicesimo, che l'**eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 degli allestimenti temporanei** di cui ai commi quarto, lettere a) e b), e sesto, lettere a) e b), ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla **presentazione al SUEL della richiesta di autorizzazione all'allestimento di dehors entro la medesima data del 30 aprile 2022**;
  - al comma tredicesimo che l'**eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 dell'utilizzo del locale contiguo** di cui ai commi quarto, lettera c), e sesto, lettera c), **qualora costituisca mutamento di destinazione d'uso, è assentibile entro la medesima data del 30 aprile 2022, ove conforme alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, previa presentazione, al Comune o al SUEL, della richiesta di permesso di costruire ai sensi degli articoli 60 e 60bis della l.r. 11/1998.**

Si segnalano, infine, ulteriori previsioni normative di nostro diretto interesse, a seguito delle quali **sono state adeguate le informazioni presenti nelle procedure online e sono in corso di adeguamento i modelli interni di riferimento per gli istruttori (templates)** relativi, ossia:

- all'articolo 79 *"Proroga di termini in materia urbanistica"*, relativamente ai commi che seguono:
  1. *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per l'inizio dei lavori è di tre anni e quello per la conclusione dei lavori è di cinque anni dall'inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. E' sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, della l.r. 11/1998. **Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori è di 7 anni.**"*;
  2. *"Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, lettera a), della l.r. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta."*;
  3. *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, della l.r. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni dalla data di presentazione."*;

- 
1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 o 1497/1939 o della l.r. 56/1983 o siti in fasce di rispetto o soggetti ad allineamenti imposti, o dia luogo a lesione ambientale per specifica disposizione di piano o di regolamento, o causi situazione di pericolo, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle opere abusive.
  2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.
  3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.
  4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, comporta l'irrogazione, da parte del Sindaco, di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dall'ufficio tecnico del Comune, con il minimo di un milione di lire; in caso di denuncia di inizio dell'attività effettuata quando le opere sono in corso di esecuzione, la sanzione predetta è applicata nella misura minima; nel caso in cui non sia determinabile un aumento del valore venale dell'immobile, la sanzione medesima è irrogata in un importo compreso fra un milione e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del fatto. Non sussiste difformità della SCIA edilizia in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.
  5. Alla mancata tempestiva denuncia di avvenuta esecuzione delle varianti in corso d'opera si applicano le sole sanzioni pecuniarie di cui al comma 4, anche nel caso in cui la variante incida su opere dotate di concessione edilizia.

4. ***“Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all’articolo 63ter, comma 1, della l.r. 11/1998<sup>4</sup> è di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.”;***
- all’articolo 80 ***“Contributi per i permessi di costruire”***, relativamente al comma primo ove viene stabilito che ***“In deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, della l.r. 11/1998, per tutti i permessi di costruire rilasciati nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere rateizzato, su richiesta dell’interessato, in non più di sei rate semestrali.”;***
  - all’articolo 81 ***“Ulteriori semplificazioni”***, relativamente ai commi che seguono:
    1. ***“In deroga a quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 3/2020, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge<sup>5</sup>, ricadenti nelle zone di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della l.r. 11/1998<sup>6</sup>.”;***
    2. ***“Le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, rilasciati ai sensi delle leggi regionali 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), e 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno, dalla data di originaria scadenza, a condizione che non abbiano formato oggetto di precedenti proroghe.”.***

La presente viene inviata, per conoscenza, oltre che alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche in indirizzo, anche agli Ordini e Collegi professionali e alle Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali interessate, con preghiera di dare notizia dei suoi contenuti, nelle forme ritenute più opportune, ai propri iscritti e associati.

Si ringrazia per l’attenzione prestata e per la collaborazione che vorrete accordare e, restando a disposizione per ogni chiarimento occorrente o contributo ritenuto utile, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il coordinatore  
Dario Gianotti  
(Documento firmato digitalmente)

<sup>4</sup> Termine per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

<sup>5</sup> Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 ***“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”.***

**Art. 23 *“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”.***

1. Al fine della conservazione e del miglioramento delle forme d’uso volte a consentire la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologiche, a garanzia di elevati livelli di qualità ambientale, di un’adeguata protezione del terreno dal denudamento e dell’impermeabilizzazione del suolo, sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, gli interventi e le attività ricadenti nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), consistenti in:

a) movimentazioni di terra che comportano il cambiamento dell’assetto idrogeologico o la modificazione, anche solo temporanea, dell’originaria destinazione del territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;  
(omissis)

<sup>6</sup> Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 ***“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”.***  
**Art. 22 *“Zone territoriali”.***

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone territoriali sono articolate in conformità ai seguenti criteri:

a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi;  
b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l’utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate;  
c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari;  
d) zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali;  
e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti dal provvedimento di cui al comma 2;  
f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.